


**VERBALE DI GESTIONE della CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
di cui al D.Lgs. 148/2015 e al D.L. 18/2020**

Il giorno 20 aprile 2020, in modalità video-conferenza, si sono incontrati per lo svolgimento dell'esame congiunto previsto dall'art. 22, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dall'art. 14, comma 4°, del D.Lgs. 148 del 23 settembre 2015:

- **LEVI STRAUSS ITALIA s.r.l.**, con sede legale in Milano, via Benigno Crespi 19, P.IVA 09854170157 [di seguito anche la "**Società**"], in persona di Sabrina Sisti, Procuratore
 - **CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza**, in persona di Roberta Rossetti
 - **FILCAMS-CGIL Nazionale**, in persona di Luca De Zolt
 - **FISASCAT-CISL Nazionale**, in persona di Aurora Blanca
 - **UILTUCS Nazionale**, in persona di Emilio Fargnoli
- 

[di seguito, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTUCS, congiuntamente, anche: le "**OOSS Nazionali**" e, unitamente alla Società e a Confcommercio, le "**Parti**"]

Premesso che

- in data odierna le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo (qui di seguito, il "**Verbale**") per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ("CIGd") ex art. 22 D.L. 18/2020 ed ai sensi del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, per la causale COVID-19 nazionale con decorrenza dall'11 marzo 2020, per i dipendenti individuati nell'Allegato 1 del Verbale di Esame Congiunto e Accordo che qui viene integralmente richiamato:
 - Addetti ai negozi dei punti vendita situati nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con sospensione a zero ore dall'11 marzo 2020 e fino al 6 giugno 2020, per una durata non superiore a 13 settimane.
 - Addetti ai negozi dei punti vendita situati nelle restanti regioni, con sospensione a zero ore dall'11 marzo 2020 e fino al 9 maggio 2020, per una durata non superiore a 9 settimane.
 - Sede amministrativa: addetti agli uffici, in riduzione oraria, con gradualità e a seconda del ruolo/mansione/attività effettivamente svolta, a decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 4 luglio 2020, per una durata non superiore a 9 settimane.
- le Parti, ad integrazione di quanto previsto nel Verbale e ai fini di regolamentare la gestione e fruizione della CIGd

convengono quanto segue:

- 1) Prima di venire collocati in CIGd, i lavoratori esauriranno ferie e ROL maturati a tutto il 31 dicembre 2019 e ancora residui, fino ad esaurimento. Su base volontaria, a richiesta del lavoratore cui la Società comunicherà la collocazione in CIGd, lo stesso potrà optare per lo smaltimento di ferie maturate nel corso dell'anno 2020 fino al mese di aprile, in luogo della CIGd.



LEVI STRAUSS ITALIA SRL
HR Specialisti
Un Procuratore
Sabrina Sisti

- 2) In considerazione del fatto che il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori sospesi in CIGd sarà corrisposto con pagamento diretto dell'INPS, come previsto dall'art. 22, D.L. n. 18/2020, la Società si dichiara disponibile a riconoscere a chi ne faccia esplicita richiesta un anticipo del TFR maturato per la quota nella disponibilità della Società, anche in assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, fino al raggiungimento dell'importo della retribuzione lorda mensile che sarebbe teoricamente spettata al lavoratore per ogni mese di CIGd; per i lavoratori che non avessero possibilità di richiedere anticipi del TFR alla Società, la stessa si dichiara disponibile a riconoscere al lavoratore che ne farà richiesta anticipi dei ratei di 14ma e/o 13ma mensilità maturati.
- 3) Quale ulteriore condizione di miglior favore, al fine di riconoscere un sostegno economico al reddito per "emergenza COVID-19" per i lavoratori coinvolti nella CIGd, la Società riconoscerà agli stessi un importo pari alla differenza tra il 90% della retribuzione lorda mensile fissa e l'importo lordo erogabile a titolo di trattamento di integrazione salariale; tale importo verrà erogato nel cedolino paga di competenza della mensilità di cassa integrazione.
- 4) Alla riapertura delle attività, la Società continuerà a dare attuazione a tutte le misure di protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, espressamente aderendo all'accordo quadro siglato in data 26 marzo 2020 tra Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative per l'applicazione del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020", fornendo, su richiesta delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, ogni eventuale informativa in merito.
- 5) Durante il periodo di CIGd, in caso di specifiche esigenze aziendali, la Società avrà facoltà di richiamare in servizio uno o più lavoratori sospesi, con preavviso non inferiore a 24 ore, anche in considerazione di eventuali futuri provvedimenti che dovessero essere emanati dalle autorità competenti a modifica delle attuali misure restrittive.
- 6) La Società indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS ai fini dell'accoglimento della domanda di CIGd i codici distintivi delle sigle sindacali cui siano iscritti i lavoratori unitamente a quello della specifica categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa.

Letto, confermato e sottoscritto

LEVI STRAUSS ITALIA s.r.l.

LEVI STRAUSS ITALIA SRL
HR Specialist
Un Procuratore
Sabrina Sisti

CONFCOMMERCIO MI LO MB

FILCAMS-CGIL Nazionale

FISASCAT-CISL Nazionale

UILTUCS Nazionale

Enrico Bignardi